

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 dicembre 2011
modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 10 maggio 2015

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o in almeno uno dei seguenti quotidiani:
 - a) La Gazzetta del Mezzogiorno;
 - b) Il Sole 24 Ore;
 - c) La Repubblica.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25), ed indicare gli argomenti da trattarsi.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.

2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di due ore, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di un'ora, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Art. 13 (Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

- 1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.*
- 2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.*
- 3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.*
- 4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.*
- 5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.*
- 6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.*
- 7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.*
- 8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.*

CAPO VII – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

Articolo 15 (Organizzazione della votazione)

- 1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.*
- 2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal*

consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 16 (Diritto di candidarsi)

La data per il rinnovo delle cariche sociali sarà portata a conoscenza dei soci mediante avviso, esposto al pubblico nella sede sociale e sue succursali e inviato con lettera semplice a tutti i soci almeno 30 (trenta) giorni prima e contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Art 17 (Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

La determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da eleggersi, in ossequio di quanto previsto e disciplinato dall'art.32 S.S., spetterà alla assemblea ordinaria dei soci e dovrà essere effettuata prima della convocazione della assemblea prevista per il rinnovo delle cariche sociali..

Articolo 18 (Presentazione delle candidature)

E' prevista sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale e quello dei Proviviri la presentazione di una o più liste, ciascuna delle quali deve essere presentata da almeno 100 (cento) soci non compresi nelle liste stesse.

In ossequio all'art. 33 S.S. tali liste devono realizzare le manifestate esigenze di esperienza, competenza e ricambio dell'Organo Sociale, salvaguardando al contempo per quanto possibile la massima rappresentanza della base sociale in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale ed età anagrafica.

Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di Amministrazione, e i soci presenteranno liste di candidati che, per almeno la metà del loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 18 Marzo 1998, n. 161, e che, qualora eletti, determinino in consiglio una anzianità di carica complessiva media – data dal numero dei mandati già ricoperti nella Banca da ciascun amministratore diviso il numero degli amministratori che compongono l'organo – non superiore a 15 esercizi.

Le liste devono contenere le generalità complete dei candidati e dei presentatori.

Non sono ammesse candidature su più liste o per più cariche. I presentatori di lista possono sottoscrivere una sola lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Articolo 19

La firma di accettazione di ciascun candidato nonché quella di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata. Tale autentica dovrà essere effettuata in conformità di quanto disciplinato dall'art. 25 dello Statuto Sociale.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale della Banca almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti formali previsti e disciplinati dal presente Regolamento, procede alla loro ammissione.

Articolo 20

In assenza di presentazione di liste, il Consiglio uscente propone e presenta, sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale e quello dei Probiviri, un listone orientativo contenente un numero doppio di candidati e righe in bianco per il numero delle cariche da ricoprire.

Articolo 21

I candidati devono avere i requisiti richiesti dallo Statuto Sociale e dalle istruzioni emanate in merito dalla Banca d'Italia, essere iscritti nel libro soci da almeno due anni ed avere, requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla esclusione della lista che non presenterà tutti i requisiti formali previsti e disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 23

Ogni lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione deve indicare:

- a) un candidato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- b) un candidato per la carica di Vicepresidente;*
- c) un numero minimo di candidati alla carica di consigliere pari a quello che l'assemblea avrà stabilito per i componenti il consiglio di amministrazione da eleggersi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 dello S.S. e del precedente art. 17. In ambo i casi il numero di candidati non potrà essere superiore a 15 (quindici).*
- d) ogni lista inoltre deve contenere almeno 3 candidati che abbiano già fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.*

Articolo 24

Ogni lista per l'elezione del Collegio Sindacale deve indicare:

- a) un candidato a Presidente del Collegio Sindacale;*
- b) almeno due e massimo quattro candidati a Sindaci Effettivi;*
- c) almeno due e massimo quattro candidati a Sindaci Supplenti.*

I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla Legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica.

Articolo 25

Ogni lista per l'elezione del Collegio dei Probiviri deve indicare:

- a) un candidato a Presidente del Collegio;*
- b) almeno due e massimo quattro candidati a Membri Effettivi;*
- c) almeno due e massimo quattro candidati a Membri Supplenti.*

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà per la votazione degli Organi tre distinte schede contenenti rispettivamente, secondo l'ordine di presentazione, tutte le liste proposte per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e quello dei Probiviri.

Articolo 27

L'elettore apporrà, per ciascuna scheda, un segno sul quadratino della lista prescelta.

Potrà esprimere, inoltre, un numero di preferenze non superiore alle cariche da ricoprire come Consigliere di Amministrazione o componente del Collegio dei Sindaci, barrando il quadratino a fianco di ciascun candidato. Si intenderà espresso il voto di lista anche nel caso in cui risultano indicate solo le preferenze per i candidati proposti a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o di Probiviro.

Il voto di lista (per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione), seppure senza indicazione di altre preferenze, esprimerà, comunque, il gradimento, oltre che per la lista stessa, anche per il candidato proposto a ricoprire la

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per quello proposto a ricoprire la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il voto di lista (per il rinnovo del Collegio Sindacale) esprimerà il gradimento, oltre che per la lista stessa, anche per il candidato proposto a ricoprire la carica di Presidente.

Nel caso previsto dal precedente art. 6, nel listone orientativo sarà indispensabile votare singolarmente i prescelti sempre nel numero massimo previsto per le diverse cariche.

Articolo 28

Risulterà vincitrice la lista che avrà riportato il maggior numero di consensi e di questa risulteranno eletti i candidati più suffragati.

A parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 29

Le schede che riportano, per ciascuna lista, un numero di preferenze inferiore a quello massimo delle cariche da ricoprire saranno considerate valide, anche ai fini dell'assegnazione delle preferenze stesse; mentre quelle che ne riporteranno un numero superiore saranno considerate valide solo ai fini dell'assegnazione del voto di lista.

Saranno considerate nulle:

- a) le schede che riportano voti su più liste;
- b) le schede che riportano evidenti segni particolari che possano inficiare la segretezza del voto.

Articolo 30

Nell'ipotesi di eventuali sostituzioni ed integrazioni (art. 2386 C.C.) di componenti di Organi Sociali il Consiglio proporrà all'Assemblea, a titolo indicativo, un elenco di candidati, ferma restando la facoltà del Socio di scegliere i sostituti tra quelli indicati dal Consiglio o fra i Soci aventi requisiti di legge.

Articolo 31

Ai sensi del terzo comma dell'art. 28 S.S., se i candidati sono pari alle cariche da eleggere il Presidente propone all'Assemblea di votare per alzata di mano e, a riscontro della maggioranza dei due terzi dei voti espressi, pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

Articolo 32

Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le norme di legge, le disposizioni della Banca d'Italia e lo Statuto della Banca.

CAPO VIII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 33 (Scrutinio)

1. Il presidente sopperisce allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

Articolo 34 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

CAPO IX – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 35 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 36 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 38 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.